



Istruzioni Covid-19

Strumenti per la gestione dell'emergenza

la nostra esperienza di questi giorni condivisa

Per informazioni: info@frareg.com

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Buone pratiche per le aziende per l'emergenza sanitaria.....	4
2.1. Protocollo condiviso del 24.04.2020	4
3. Misure di contenimento del Contagio sull'intero territorio Nazionale	9
3.1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020	9
4. Smartworking.....	13
4.1. Cos'è lo smart working?	13
4.2. Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo Smart Worker	14
4.3. Indicazioni per attività lavorativa in ambienti OUTDOOR	14
4.4. Indicazioni per attività lavorativa in ambienti INDOOR	15
5. DPI – Come e quando utilizzarli	17
5.1. Mascherine	17
5.2. Guanti in nitrile	19
6. Suggerimenti utili.....	20
6.1. Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro	20
6.2. Informativa sul lavaggio delle mani - Come Lavarsi Le Mani?	21
6.3. Informativa su come tossire e starnutire	22
6.4. Gestire lo stress ai tempi di Covid-19	23
7. Operatori che lavorano a meno di un metro	24
7.1. Attività di Consegna a domicilio	24
7.2. Addetto uffici contatto con il pubblico	25
8. Sanificazione	26
8.1. Persistenza del COVID-19 sulle superfici	26
8.2. Pulizia in ambienti non sanitari	26
8.3. Pulizia in ambienti sanitari.....	27
8.4. Igienizzazione e sanificazione sistemi di climatizzazione	27
9. Procedure e moduli per ATS in caso di soggetti positivi	28
9.1. Passi previsti dalla norma in caso di lavoratore infetto da COVID- 19.....	28
9.2. Procedura per gli addetti al Primo Soccorso.....	29
9.3. Gestione dei contatti (Schema a blocchi).....	30
9.4. Cosa fare in caso di quarantena da contatto stretto	31
9.5. Rientro dipendente post Covid-19.....	32
10. Gestione dei Rifiuti	33
11. Privacy ai tempi del Covid-19, Indicazioni pratiche per il Datore di Lavoro	34
12. Consigli ai Datori di Lavoro per garantire la continuità operativa	36
13. Glossario	38



14.	Link Utili	40
15.	Numeri Utili	41
15.1.	Numeri regionali.....	41
	Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus	41



il presente documento può essere copiato, distribuito e pubblicato per fini non commerciali indicandone l'autore Frareg S.r.l.

www.frareg.com



1. Introduzione

Al fine di gestire correttamente le possibili situazioni lavorative legate alla presenza dell'emergenza sanitaria (Covid-19) abbiamo voluto realizzare questo strumento pratico ad uso delle aziende per gestione dell'emergenza.

È una guida snella con gli strumenti necessari al Datore di Lavoro, al RSPP, al RLS e a tutti i lavoratori per gestire ed affrontare l'emergenza "Covid-19", con l'obiettivo di innalzare il livello di attenzione e di prevenzione.

All'interno è possibile trovare delle indicazioni pratiche, risposte a domande frequenti e modelli da utilizzare per i vari casi che si possono verificare durante questo periodo di emergenza.



2. Buone pratiche per le aziende per l'emergenza sanitaria

2.1. Protocollo condiviso del 24.04.2020

Il documento è stato predisposto per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

L'obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Vengono mantenute le **raccomandazioni** indicate per le ATTIVITA' PRODUTTIVE e PROFESSIONALI nel DPCM 26.04.2020:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Le imprese applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.

Informazione

- L'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi indicanti:
 1. l'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
 2. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)



4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Pulizia e sanificazione in azienda

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.



Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
- è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di:

- una ventilazione continua dei locali.
- un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.
- mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi.
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.



- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Gli ascensori devono essere utilizzati da una sola persona alla volta.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia



La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



3. Misure di contenimento del Contagio sull'intero territorio Nazionale

3.1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020

E' stato emanato il Dpcm 26/04/2020 contenente misure urgenti di contenimento alla diffusione del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali valevoli su tutto il territorio nazionale con validità dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020, sostituendo le misure contenute nel Dpcm 10/04/2020, salvo la diversa decorrenza del 27/04/2020 per specifiche misure, mentre continuano a trovare applicazione le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

La disciplina dettata dal DPCM 26/04/2020, finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, da perseguire con il divieto di assembramento e, in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall'altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive, contemperando per questo ultimo aspetto la necessità di riavvio del tessuto produttivo economico nazionale e quella di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.

Si riepilogano in sintesi le principali misure vigenti ed i relativi chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con circolare 02/05/2020.

Misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale

- Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; pertanto, una volta fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento; le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite; la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio da parte dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C;
- Divieto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;
- Vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse;
- Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; viene quindi rimosso sia per l'attività motoria che per quella sportiva il limite della prossimità alla propria abitazione;
- Sospesi eventi, competizioni ed allenamenti sportivi; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;



- Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo pubblico e privato;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori il rispetto della distanza interpersonale di un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza interpersonale di almeno di almeno un metro;
- Sospendi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
- Sospendi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le università, corsi professionali e le attività formative presso enti pubblici e soggetti privati, salva la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sospendi i viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- Divieto agli accompagnatori di pazienti di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle misure di prevenzione;

E' fatto obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

- Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente elencate;
- È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, e ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- Sono consentiti i servizi essenziali e di pubblica utilità;
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. In tali esercizi deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è stato inserito nell'elenco delle attività ammesse il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.



- Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Chiusi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelle situazioni lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli collocati negli ospedali e negli aeroporti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Sospensione attività inerenti servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle espressamente elencate;

Gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nonché il rispetto delle norme di prevenzione.

- Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- Ammesse le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;
- L'erogazione del trasporto pubblico locale deve essere organizzata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
- La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti, assolvendo agli obblighi di informativa in materia di sicurezza;
- I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- In riferimento alle attività professionali, si raccomanda che:
 - sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
 - siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti;
 - siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Lo svolgimento delle attività non sospese deve avvenire nel rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro (**protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro 24/04/2020 – protocollo di sicurezza nei cantieri 24/04/2020 – protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica 20/03/2020**), eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Il sistema di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai prefetti, previsto dalla previgente normativa, viene sostituito da un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.



La violazione dei protocolli in materia di sicurezza comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 d.l. n. 19/2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto delle modifiche apportate all'elenco delle attività ammesse, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o del provvedimento che ne determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Quindi, la comunicazione preventiva al prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese per l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per i fini sopra richiamati.

Le imprese che riprendono l'attività a partire dal 04/05/2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27/04/2020.

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale; qualora da tale monitoraggio, emerga un aggravamento del rischio sanitario, il presidente della regione propone al ministero della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente interessate dall'aggravamento.



4. Smartworking

I recenti DPCM emanati invitano le aziende, come riportato nell'articolo sottostante, a preferire le attività effettuate con modalità da remoto:

"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;"

Le modalità semplificate d'avvio dello smart working valgono fino al 31 luglio 2020.

In termini operativi è necessario:

- fornire in modalità telematica (e-mail, Pec, ecc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa sulla sicurezza prevista dall'art. 22 della L. n. 81/2017. Tali obblighi sono assolti anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL;
- depositare la comunicazione obbligatoria sul portale entro 5 giorni dall'avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.

Dal punto di vista del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, lo Smart Working si configura come una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in virtù della maggior flessibilità ad essa connaturata, è legata più al raggiungimento di risultati misurabili che non al rispetto dell'orario di lavoro prefissato e al vincolo del luogo di svolgimento della prestazione stessa.

La responsabilizzazione del lavoratore può essere in questo caso un volano per un costruttivo miglioramento del rapporto di fiducia che lega il dipendente all'azienda.

Dal punto di vista dell'impresa, lo Smart Working può tradursi anche in una diminuzione dei costi logistici e in un auspicato decremento dell'assenteismo.

Dal punto di vista sociale, il contenimento degli spostamenti dei dipendenti nel tragitto casa – lavoro, ha sicuramente un positivo impatto positivo in termini di salvaguardia dell'ambiente.

Le riunioni devono essere limitate e preferite le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il governo, inoltre, invita tutti i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Il tal contesto, considerata la situazione di emergenza, la collocazione in ferie non richiede il consenso del lavoratore, il quale non può rifiutare la fruizione delle stesse.

Dunque, le comprovate esigenze lavorative che giustificano lo spostamento per recarsi sul luogo di lavoro non possono che riguardare le presenze necessarie per garantire la continuità produttiva e organizzativa dell'azienda, "al netto" dello smart working e delle ferie.

4.1. Cos'è lo smart working?

La legge 81/2017 ha introdotto la possibilità di ricorrere al lavoro agile, inteso come combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell'esecuzione delle attività di lavoro subordinato. Per "lavoro agile o smart



working” si intende una peculiare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa comunemente definita come la possibilità di svolgere il lavoro ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando nuove tecnologie di informazione e di comunicazione, in particolare i dispositivi mobili (smartphone, tablet, laptop).

La mobilità e l'uso di tecnologia portatile sono le caratteristiche fondamentali di questo tipo di lavoro.

In base a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della Legge n.81/2017 il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la presente informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Lo smart worker è tenuto a prenderne attenta lettura, in ragione del fatto che durante l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali sarà suo dovere cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in smart working.

4.2. Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo Smart Worker

- Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

4.3. Indicazioni per attività lavorativa in ambienti OUTDOOR

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento, pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteorologiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente mantenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;



- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili
- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

4.4. Indicazioni per attività lavorativa in ambienti INDOOR

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile. I luoghi di lavoro individuati per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working devono essere puliti e devono rispettare condizioni adeguate di igiene

Raccomandazioni generali per i locali:

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolano il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;



- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

I luoghi di lavoro individuati per l'esecuzione dell'attività in Smart Working devono essere privi di rumori che vadano ad impattare sulla prestazione lavorativa e sulla salute e benessere del dipendente (80 decibel).



5. DPI – Come e quando utilizzarli

5.1. Mascherine

Quando è necessario l'acquisto e messa a disposizione di protezioni per le vie respiratorie, per lo specifico problema del covid-19 e quale tipo di mascherine è eventualmente necessario fornire ai lavoratori?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:

- personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Inoltre, come da protocollo del 24/04/2020:

- E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n° 9 (art. 34) in combinato con il DL n° 18 (art. 16 c.1).
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Fino al termine dell'emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (Art. 16 D.L. "Cura Italia").

Al di fuori di questi casi, non è previsto l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo "chirurgico" può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

Le mascherine individuate per il contenimento del rischio che sono efficaci sono almeno quelle classificate FFP2: Alta protezione, omologate per trattenere particelle fino a 0,6 micron, con un'efficienza di filtrazione minima del 92% Per la loro capacità di filtraggio, sono indicate per gli operatori sanitari o delle persone esposte a rischio basso- moderato.

Le mascherine chirurgiche servono in misura molto ridotta a limitare il rischio, possono quindi evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono lo stesso adeguatamente.

Il D.L. "Cura Italia" indica che fino al termine dell'emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni previa pronuncia dell'Istituto Superiore di Sanità ed INAIL.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli



ASSOSISTEMA ASSOSISTEMA SAFETY

- Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
- Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
- Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.
- Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. *NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.*
- Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.
- La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
- Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
- Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

5.2. Guanti in nitrile

L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto.

Sì ai guanti a patto che:

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno venti secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.

Dove sono necessari?

- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.



6. Suggerimenti utili

6.1. Alcune raccomandazioni generali per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro

Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori

- Collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcologici con concentrazione di alcol di almeno il 60%) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati.
- Esporre manifesti che promuovono il lavaggio delle mani e le modalità per il lavaggio efficace (scaricabili dal sito del Ministero della Salute -sezione: Opuscoli e poster o altri siti).
- Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani.
- Assicurarsi che lavoratori, visitatori, appaltatori, clienti ecc. abbiano facile accesso ai luoghi per il lavaggio delle mani con acqua e sapone in quanto il lavaggio, rimuovendo il virus dalle mani, ne impedisce la diffusione.

Promuovere una buona "igiene respiratoria" sul posto di lavoro

- Esporre manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...).
- Assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati e lavare le mani.
- Una corretta "igiene respiratoria" contribuisce a ridurre la diffusione del virus.

Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro

- La pulizia degli ambienti di lavoro, così come quelli domestici, va effettuata regolarmente nel rispetto dei principi di igiene dei luoghi di lavoro e ambienti di vita.
- Le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es. telefoni, tastiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti regolarmente. Si consiglia almeno una pulizia giornaliera con semplici disinfettanti che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

La regolare pulizia aiuta a ridurre il rischio, in quanto la contaminazione delle superfici è uno dei modi in cui COVID-19 può diffondersi.

Utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax.

- Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le norme igieniche già previste dal sistema HACCP.
- Non vi sono evidenze che la trasmissione del virus avvenga anche tramite gli alimenti.
- Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20) si evidenzia l'opportunità di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori che effettuano la pausa pranzo e per evitare l'affollamento delle sale di uso comune.



6.2. Informativa sul lavaggio delle mani - Come Lavarsi Le Mani?

Regole da rispettare:

- Appena entri in azienda lavati le mani.
- Lavati le mani ogni volta che starnutisci, tocchi naso o bocca o hai contatti con persone.
- Rispetta sempre le regole di buona igiene e le direttive aziendali.

Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



Fonte: World Health Organization


6.3. Informativa su come tossire e starnutire

Regole da rispettare quanto tossisci o starnutisci:

Cover Cough

Blocca la diffusione di germi che possono far ammalare te e gli altri!

Copri la bocca e il naso con un fazzoletto quando tossisci o starnutisci. Metti il tessuto usato nel cestino.



Se non hai un fazzoletto di carta, tossisci o starnutisci nella parte superiore della manica o nel gomito, non nelle mani.

È possibile che ti venga chiesto di indossare una maschera per proteggere gli altri

Lavarsi spesso le mani con sapone e acqua calda per 20 secondi.
Se il sapone e l'acqua non sono disponibili utilizzare una base alcolica

CS208322

6.4. Gestire lo stress ai tempi di Covid-19

Si ha paura di fenomeni sconosciuti, rari e nuovi, e la diffusione del Covid-19 ha proprio queste caratteristiche. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi ha fornito alcune indicazioni antipanico per evitare che la paura diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi.

- 1. Attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo:** il Coronavirus è un virus contagioso ma come ha sottolineato una fonte OMS delle persone che si ammalano la maggior parte guarisce spontaneamente o ha solo problemi lievi. Le misure collettive eccezionali scaturiscono soprattutto dalla esigenza di arginare l'epidemia ed aiutare il Sistema Sanitario.
- 2. Farsi prendere dal panico ci porta a ignorare i fatti oggettivi e la nostra capacità di giudizio può affievolirli:** pur di fare qualcosa, spesso si finisce per fare delle cose sbagliate e a ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali ma molto efficaci, come quelle suggerite dalle Autorità sanitarie.
- 3. Troppe emozioni impediscono il ragionamento corretto e frenano la capacità di vedere le cose in una prospettiva giusta e più ampia, allargando cioè lo spazio-tempo con cui esaminiamo i fenomeni. È difficile controbattere le emozioni con i ragionamenti, però è bene cercare di basarsi sui dati oggettivi. La regola fondamentale è l'equilibrio tra il sentimento di paura e il rischio oggettivo.**

Tre buone pratiche consigliate per affrontare il coronavirus si citano:

- 1. Evitare la ricerca compulsiva di informazioni,** usare e diffondere fonti informative affidabili.

Riduci la sovraesposizione alle informazioni dei media e dei social. È sufficiente verificare gli aggiornamenti sulle fonti affidabili.

2. Un fenomeno collettivo e non personale

Il Coronavirus non è un fenomeno individuale. Ci dobbiamo proteggere come collettività responsabile. L'Istituto Superiore di Sanità indica semplici azioni di prevenzione individuale. L'uso regolare di queste azioni elementari riduce significativamente i rischi di contagio.

3. Agisci collettivamente per un fenomeno collettivo

Anche se tu ti sei fatto un'idea corretta del fenomeno è bene cercare di aiutare gli altri raccontando in parole semplici le raccomandazioni sopra elencate.

Chiusi in casa bisogna lottare anche contro lo stress. Segui questi semplici consigli per ritrovare normalità in questo periodo critico:

- Se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano - dieta corretta, sonno, esercizio fisico - e i contatti sociali con i tuoi cari e i tuoi amici via e-mail e telefono.
- Non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe per affrontare le tue emozioni.
- Se ti senti sopraffatto dall'angoscia, parla con un operatore sanitario o con un consulente.
- Raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con precisione il rischio in modo da poter prendere precauzioni ragionevoli.
- Consulta fonti scientifiche attendibili come il sito web del ministero della Salute o quello dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
- Ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per gestire le tue emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.
- È normale sentirsi tristi, stressati, confusi o spaventati durante una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare. Contatta gli amici e la famiglia.
- Cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti.



7. Operatori che lavorano a meno di un metro

7.1. Attività di Consegna a domicilio

Come indicato dalla Circolare emanata dalla Protezione Civile della Regione Lombardia a seguito del DPCM 08.03.2020 denominata "Disposizioni per l'impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile", i volontari della Protezione Civile potranno svolgere le attività di supporto alla struttura comunale con le seguenti modalità:

- A. Supporto ai soggetti "fragili", noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai Sindaci dalle ATS, che **non manifestano sintomi del Covid-19** – QUESTA ATTIVITA' POTRA' ESSERE SVOLTA SENZA NESSUNA MISURA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020
- B. Supporto ai soggetti **in quarantena** presso la propria abitazione, **ma NON positivi al Covid-19** – QUESTA ATTIVITA' POTRA' ESSERE SVOLTA SENZA L'UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI, MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020, fatto salvo che il soggetto in quarantena indossi idonei DPI. Altrimenti si fa riferimento al caso successivo
- C. Supporto ai **soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio** – QUESTA ATTIVITA' DOVRA' ESSERE SVOLTA CON L'UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI (ES. MASCHERINE DI **TIPO CHIRURGICA E GUANTI**), MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020

Il supporto potrà riguardare:

- la consegna di generi alimentari a domicilio
- la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente
- la consegna di altri beni di prima necessità.

Il servizio di consegna, nei casi di cui ai punti B e C, dovrà avvenire senza contatto diretto, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari (es. valutazione dell'età e delle possibilità di deambulazione e movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio.

Il Comune dovrà fornire ai volontari impiegati su questi servizi tutti i DPI necessari allo svolgimento degli stessi. Nel caso le amministrazioni comunali ne siano sprovviste potranno rivolgersi al Centro Coordinamento Soccorsi attivati dalle prefetture /Prefettura che raccoglierà le istanze per il successivo inoltro alla Regione che, tramite la funzione dell'Unità di Crisi "Approvvigionamento materiale Sanitario" provvederà, a dotare i comuni dei necessari DPI (In via cautelativa si consiglia di adottare in qualsiasi caso la modalità C).

Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto, con particolare riferimento all'impiego dei DPI.

È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte, anche attraverso supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social network. Qualsiasi violazione a questa prescrizione sarà oggetto di provvedimento disciplinare, condotto d'ufficio da Regione Lombardia.

Si raccomanda il rispetto delle misure indicate nell'allegato I del DPCM 08.03.2020



7.2. Addetto uffici contatto con il pubblico

In relazione all'emanazione del nuovo DPCM del 26 Aprile 2020, le pubbliche amministrazioni devono individuare le attività indifferibili da rendere in presenza.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e appurato che anche la clientela sia dotata di mascherina, è necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Quale mezzo di protezione del lavoratore da eventuale contatto con particelle di saliva, derivante dalla presenza di pubblico, è inoltre possibile il posizionamento di barriere in plexiglass in corrispondenza delle postazioni di lavoro.

Le attuali indicazioni ministeriali, come misura di prevenzione, igiene, salvaguardia e contenimento della diffusione del virus, individuano esclusivamente:

- lavaggio frequente ed accurato delle mani con acqua e sapone
- lavaggio delle mani con gel idroalcolici
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Evitare strette di mano
- Pulizia delle superfici di lavoro con soluzioni disinfettanti a base di cloro od alcool
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro

Gli uffici, anche in assenza delle soluzioni disinfettanti / gel idroalcolici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.



8. Sanificazione

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare dal nome "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" del 22 Febbraio 2020 che chiarisce le norme per la gestione dei casi affetti da coronavirus ma che nel contempo fornisce utili informazioni sulla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Il D.L. 17/03/2020 – "Cura Italia" ha introdotto per le imprese incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro attraverso la concessione di un credito di imposta pari al 50% delle spese fino a un massimo di 20mila euro, e contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno stabilite le disposizioni applicative.

8.1. Persistenza del COVID-19 sulle superfici

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che alcuni Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature alcuni giorni. Ad oggi non ci sono dati ufficiali per il Covid-19

Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.

Nello specifico la circolare fornisce indicazioni in merito alla pulizia degli ambienti distinguendoli tra ambienti sanitari ed ambienti non sanitari

8.2. Pulizia in ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, dovranno essere applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

- Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
- Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
- vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, piani di lavoro, maniglie, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le



caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

In relazione a quanto previsto dal protocollo condiviso del 24 aprile 2020 inoltre:

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

8.3. Pulizia in ambienti sanitari

In accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una "pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)".

- La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superfici a maggior frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.
- Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.
- Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l'assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).
- In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.

8.4. Igienizzazione e sanificazione sistemi di climatizzazione

Risulta di importanza particolarmente rilevante la manutenzione periodica degli impianti di condizionamento, che, se adeguatamente mantenuti, hanno la funzione di ricircolo dell'aria, rimuovendo particelle in sospensione, deumidificando e limitando la formazione di muffe.

Nel particolare:

- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.



- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

9. Procedure e moduli per ATS in caso di soggetti positivi

9.1. Passi previsti dalla norma in caso di lavoratore infetto da COVID- 19.

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso un'azienda, il personale sanitario di ATS, contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria, isolamento domiciliare, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all'INPS

L'ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.

Sorveglianza Sanitaria del medico competente: non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall'ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.

Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie.



9.2. Procedura per gli addetti al Primo Soccorso

Tutte le situazioni di emergenza sanitario che interessano dipendenti o gli esterni all'azienda (clienti, fornitori, ecc.), rientranti nella categoria degli infortuni, dovranno essere gestiti secondo le normali procedure attualmente in essere.

In caso di attivazione della procedura di emergenza sanitaria per malore, gli addetti al primo soccorso giunti sul posto ove è stato rilevato il problema dovranno attenersi alla seguente procedura:

- Verificare se la sintomatologia rientra tra quella riconducibile al Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- In caso positivo dovranno essere immediatamente contattati i soccorritori esterni, preallertandoli che l'infortunato da soccorrere presenta sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- Isolare l'area mantenendo una adeguata distanza di sicurezza (almeno 2 metri) dall'infortunato da eventuali altri presenti (lavoratori e clienti) attraverso gli addetti della squadra di primo soccorso in esubero;
- L'addetto dovrà dotarsi di guanti monouso (presenti nella cassetta/valigetta di primo soccorso) e di mascherine;
- L'addetto (solo dopo aver indossato lui guanti e mascherina come da procedura sottostante) dovrà far indossare la mascherina alla persona assistita nell'attesa dei soccorsi;
- Intervenuti i soccorritori esterni, terminata la gestione dell'emergenza gli addetti dovranno immediatamente lavarsi le mani con igienizzanti e dovrà essere richiesto all'azienda di pulizia di sanificare l'area dove ha stazionato il cliente;
- In caso di utilizzo dei particolari dispositivi di protezione sopra riportati bisognerà immediatamente informare il datore di lavoro o il responsabile per il reintegro.




Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

Come devo togliere la mascherina?

Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

9.3. Gestione dei contatti (Schema a blocchi)

Schema di gestione dei contatti di casi



9.4. Cosa fare in caso di quarantena da contatto stretto

I lavoratori che risultano essere stati in "contatto stretto" con soggetti il cui contagio è stato accertato, sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ATS **che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).**

Indichiamo alcune regole utili da comunicare ai dipendenti in quarantena.

- mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- divieto di contatti sociali; non recarti a lavoro, scuola o presso altri luoghi pubblici. È fondamentale che tu non riceva alcun ospite in visita nella tua abitazione.
- divieto di spostamenti e/o viaggi;
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
- osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);

Inoltre:

- È necessario che tu stia in una camera da letto ben ventilata con la porta chiusa. Se condividi il bagno, usalo dopo gli altri. Non condividere asciugamani o altri oggetti.
- Getta i fazzoletti sporchi e contenitori chiusi: non utilizzare mai lo stesso fazzoletto quando starnutisci o tossisci. Una volta usato, gettalo nell'immondizia e chiudi accuratamente la busta o copri il cestino. Lava le mani per almeno 40 secondi subito dopo
- se abiti con altre persone stai in un'altra stanza
- area in continuazione i locali
- usa se hai a disposizione degli spray battericidi
- se hai sintomi non andare in ospedale
- se hai febbre o tosse non recarti dal medico o presso un ospedale. Chiama i numeri verdi regionali. Se necessario, sarai raggiunto a domicilio dagli operatori sanitari che, utilizzando dispositivi di protezione individuale come tuta protettiva, mascherina e guanti, potranno visitarti e fornirti le cure necessarie.
- se vivi da solo, puoi fare la spesa online o avvalerti dell'aiuto di un amico: è importante che chi si reca al tuo domicilio lasci gli acquisti davanti la porta dell'abitazione, senza avere un contatto diretto con te

Igiene degli indumenti e stoviglie:

- I piatti sporchi e gli utensili utilizzati dalla persona in quarantena per mangiare devono essere lavati in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detersivo. Non è necessario tenere separate dalle altre, le posate e le stoviglie utilizzate da un paziente con l'influenza.
- Gli indumenti possono essere lavati in una lavatrice normale con acqua calda o fredda e detersivo. Non è necessario separare la biancheria e i panni sporchi di un paziente affetto da influenza dal resto della biancheria. Si dovrà prestare attenzione nel maneggiare la biancheria sporca (ad es. evitare di "abbracciarla") per impedire la contaminazione. Effettuare l'igiene delle mani dopo aver maneggiato la biancheria sporca.



9.5. Rientro dipendente post Covid-19

Il Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità nel documento del 29 febbraio scorso "Definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2" ha definito quando un paziente può considerarsi guarito.

Un paziente viene definito "clinicamente guarito" quando non mostra più i sintomi della malattia: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie e nei casi più gravi polmonite con insufficienza respiratoria.

Questo stato non esclude però, che a un test per rilevare la presenza del COVID-19, il paziente risulti ancora positivo.

Per una maggior sicurezza un paziente viene definito "guarito" quando non ha più i sintomi e risulta negativo a due test consecutivi, eseguiti a distanza di 24 ore uno dall'altro.

In relazione a quanto indicato dal protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 inoltre:

- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.



10. Gestione dei Rifiuti

In questo periodo, è possibile che venga richiesto ad aziende e/o ad enti, di effettuare una sanificazione degli ambienti a scopo cautelativo, oppure per potenziale o effettiva contaminazione da Coronavirus da parte di dipendenti, utenti esterni o fornitori esterni.

Se un dipendente, utente esterno o fornitore esterno è risultato positivo al test, si dovrà attivare la sanificazione degli ambienti lavorativi, informando tutti i vari soggetti coinvolti partendo dall'ATS di competenza e dotando il personale con i DPI richiesti.

Tale situazione può prevedere lo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito della sanificazione.

La circolare "COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti" del 24 febbraio 2020 specifica che i rifiuti ritenuti infetti o potenzialmente infetti vengano smaltiti secondo la dicitura seguente:

"Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291)." corrispondenti al codice CER 180103 HP 9 e categoria ADR UN3291 classe 6.2.

I rifiuti considerati infetti con codice CER 180103, sono quei rifiuti che presentano un rischio biologico nonché gli oggetti e i materiali da eliminare venuti a contatto con sangue o materiale biologico infetto o presunto tale.

Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori, quali la tenuta del registro di carico e scarico, l'emissione di formulari di trasporto rifiuti, l'utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento e la presentazione del MUD annuale.

Il produttore del rifiuto è l'azienda incaricata alla sanificazione, che pertanto è obbligata a rispettare tutti gli adempimenti obbligatori sopra indicati.

La raccolta dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo avviene all'interno di ciascuna Unità Operativa dove devono essere predisposti gli appositi contenitori, i quali vanno collocati in posizione idonea, facilmente accessibili, nelle immediate vicinanze del luogo di effettiva produzione dei rifiuti.

Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti tipo uffici e scuole in cui c'è stata potenziale o effettiva contaminazione, NON possono assolutamente:

- buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione e
- mettere DPI utilizzati e stracci, ecc. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (e vale sia per le aziende NON iscritte all'Albo, che per quelle iscritte all'Albo in categoria 2bis per CER 180103).

I rifiuti derivanti da attività di sanificazione post contaminazione DOVRANNO:

- essere collocati in contenitori tipo halibox (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante). Tutti i contenitori, di qualunque forma o tipo atti a contenere i rifiuti a rischio infettivo solidi e liquidi, devono essere facilmente identificabili mediante un codice colorato e la scritta "*rifiuti pericolosi a rischio infettivo*" e il simbolo del rischio biologico;
- chiusi e datati a fine sanificazione anche se non pieni;
- messi in deposito temporaneo presso l'azienda o la struttura (con regole precise);
- avviati a smaltimento con incenerimento entro 5 gg di calendario dalla chiusura del contenitore.

11. Privacy ai tempi del Covid-19, Indicazioni pratiche per il Datore di Lavoro

1) Come si può evitare di fare accedere in azienda persone contagiate dal Coronavirus?

La comunicazione è lo strumento più funzionale in questa situazione, tramite comunicazioni e-mail ai dipendenti, clienti e fornitori e cartellonistica da apporre all'ingresso dell'azienda per invitare i visitatori a non accedere ai locali aziendali se rientrano in situazioni a rischio di contagio.

2) Il Datore di lavoro può misurare la temperatura corporea dei dipendenti?

SI: Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

3) Il Datore di lavoro può sottoporre a visite straordinarie i propri dipendenti?

NO. Non rientra nei compiti del Medico Competente e negli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Il lavoratore può richiedere una visita straordinaria?

No per accertamenti che non rientrino nei suoi rischi professionali

4) Il Datore di lavoro può sottoporre questionari a dipendenti o clienti per sincerarsi delle loro condizioni di salute?

NO. Non è consentito effettuare indagini di questo tipo.

5) Quali misure aziendali deve adottare il Datore di lavoro in caso di smart working?

Preliminarmente è sempre necessario dotarsi di una Policy specifica per disciplinare lo smart working e condividere le medesime regole di condotta con tutti i dipendenti. Riportiamo alcune regole da seguire:

- connettersi alla rete aziendale solo tramite reti sicure (ad esempio tramite VPN);
- utilizzare strumenti di condivisione aziendali (Sharepoint, Google Drive) evitando applicazioni con utenze private;
- utilizzare solo i devices forniti dall'azienda, salvo specifiche autorizzazioni;
- utilizzare unicamente i software forniti dall'azienda;
- utilizzare sistemi di autenticazione specifici.
- adottare le opportune misure di sicurezza relative al dispositivo utilizzato dal lavoratore (es. cifratura disco, back-up, antivirus e aggiornamento dei software);
- osservare pratiche di "clear screen" e di blocco schermo
- gli strumenti di lavoro in dotazione non devono essere lasciati incustoditi durante l'esecuzione della prestazione con le modalità di lavoro agile. Il pc in dotazione dovrà essere spento o messo in stand by alla fine di ogni sessione di lavoro;
- in caso di utilizzo di dispositivo personale (BYOD), effettuare scansione anti-malware completa prima dell'utilizzo, in caso di uso di pc personali accedere con profilo utente separato;
- gli strumenti di lavoro devono essere comunque utilizzati nel rispetto delle Policy e delle direttive aziendali in vigore relative agli obblighi di riservatezza, all'uso degli strumenti di lavoro, redatte ai sensi



del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

6) Il Datore di Lavoro può controllare l'operato del lavoratore in smartworking?

L'esecuzione della prestazione lavorativa con modalità differenti non fa cessare il potere del datore di lavoro di controllare la prestazione lavorativa dei propri dipendenti. A tal fine si rammenta che le informazioni eventualmente acquisite durante il collegamento da remoto - valide alla stessa stregua della registrazione della presenza in sede - potranno essere utilizzate per tutti i fini connessi alla gestione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

Ai sensi dell'art. 4 Stat. Lav. (L. n. 300/1970) sono vietati: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, che possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali". Pertanto, sono vietati tutti quei software che permettono il tracciamento continuo e sistematico e continuativo degli accessi da parte del lavoratore e delle sue attività.



12. Consigli ai Datori di Lavoro per garantire la continuità operativa

A seguito di un'emergenza sanitaria, le azioni da introdurre per garantire la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e la continuità delle attività aziendali si riferiscono a:

Distribuzione di compiti al personale in base alle loro competenze

Organizzarsi al meglio e fornire indicazioni chiare è essenziale per poter gestire un'emergenza. Per questo motivo il Datore di Lavoro dovrà coinvolgere tutte le figure presenti in azienda relativamente ai seguenti aspetti:

- Amministrazione del personale: gestisce le comunicazioni con il personale relative alle disposizioni delle autorità, permessi di lavoro, ferie, congedi, quarantena, attivazione in modalità di smartworking;
- Fornitori: gestione dei rapporti con fornitori, monitoraggio delle consegne, approvvigionamento dei DPI
- Sistemi informativi: gestione connettività e funzionamento degli applicativi aziendali, attivazione postazioni in smartworking;
- Salute e Sicurezza: supporto del RSPP al datore di lavoro nella valutazione rischi in materia di Salute e Sicurezza e nella definizione di procedure di prevenzione e dei piani di emergenza;
- Sorveglianza Sanitaria: supporto del Medico Competente nella valutazione dei rischi di Salute e Sicurezza connessi all'ambiente di lavoro.

Come procedere?

- Distribuire l'elenco dei contatti delle figure di riferimento (es. cellulare/e-mail) e dei numeri di emergenza;
- Istituire di un canale di comunicazione comune, anche tramite messaggistica istantanea;
- Distribuire i compiti tra le figure aziendali incaricate di gestire gli aspetti operativi per fronteggiare l'emergenza.

Attuazione delle procedure per garantire i servizi essenziali all'azienda, mantenendo in sicurezza il proprio personale

L'attuazione del piano di continuità operativa ha lo scopo di mantenere attivi i servizi aziendali pur contenendo il rischio di contagio. Il Datore di lavoro deve pertanto predisporre un piano di azione da comunicare a tutti i propri collaboratori che preveda:

Nella gestione del personale è fondamentale considerare che alcuni dipendenti possono essere in quarantena, abbiano necessità di assistere i figli o non possano recarsi al lavoro.

Come procedere?

- Definire l'elenco delle attività che possono essere effettuate in smartworking;
- Definire l'elenco delle attività essenziali che proseguono presso la sede aziendale;
- dispositivi a supporto delle attività in smartworking;
- elenco contatti di clienti e fornitori o liste di mail necessarie a fornire le comunicazioni in merito all'emergenza e come l'azienda si è attivata;



I clienti e i fornitori sono essenziali per il funzionamento di un'azienda, per questo motivo è importante mantenere attivo il canale di comunicazione e i cambiamenti che l'azienda ha apportato ai propri servizi.

Come procedere?

- Comunicare, in caso di attività aperte al pubblico, orari e modalità di apertura secondo le disposizioni delle autorità;
- Comunicare ai clienti le modalità operative per l'erogazione dei servizi, eventuali contatti temporanei e i servizi sospesi;
- Comunicare ai fornitori le modalità di ricezione delle merci e dei servizi, se necessario comunicarne la sospensione.

Le operazioni devono essere condotte garantendo il livello di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro per lavoratori, clienti, fornitori e visitatori.

Come procedere?

- Attuazione delle azioni preventive introdotte a seguito della valutazione dei rischi, inclusa l'adozione dei DPI, le sanificazioni straordinarie degli ambienti e delle superfici e le comunicazioni sui comportamenti da adottare per evitare il contagio;
- Se possibile garantire le distanze minime indicate dal DPCM;
- Se possibile istituire squadre operative che operano in modalità separata, al fine di minimizzare un eventuale contagio tra i dipendenti;
- Attuazione delle attività di lavoro in remoto.

Aggiornamento continuo sulle disposizioni delle autorità competenti.

In una situazione di crisi le disposizioni delle autorità è necessario monitorare frequentemente le disposizioni delle autorità a seguito dell'evolversi dell'emergenza. A questo proposito è necessario restare sempre aggiornati.

Come procedere?

- Coordinarsi costantemente con le figure aziendali incaricate di gestire gli aspetti operativi;
- Definire un momento della giornata per fare il punto sull'evolversi della situazione al fine di valutare se sono necessarie comunicazioni al personale o modifiche alle modalità operative.

13. Glossario

Definizione di contatto stretto:

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Caso sospetto. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina; oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile. Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato. Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

detergente: si tratta di sostanze che agiscono su grassi e oli rimuovendone i residui.

detersione: è l'operazione tramite la quale si ha la rimozione dei grassi e dei residui delle lavorazioni.

disinfettante: sostanza che consente la distruzione dei microrganismi potenzialmente patogeni presenti sulle superfici.

disinfezione: operazione effettuata con l'ausilio di agenti chimici o fisici, dotati di azione batteriostatica e/o battericida, al fine di ridurre ad un limite accettabile il numero dei microrganismi, in particolare è importante l'azione nei confronti dei batteri definiti potenzialmente patogeni.

microrganismi: batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi, parassitari, elminti parassitari microscopici e i loro metaboliti e tossine.



microrganismi patogeni: sono microrganismi che possono causare l'insorgere di malattie.

sanificazione: metodica che si avvale dell'uso di detergenti per ridurre il numero di contaminanti batterici, consentendo di mantenere i livelli di sicurezza nei limiti fissati dalle norme di igiene su oggetti, superfici, ambienti.

Lavoratore fragile: lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'**articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, nonché in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell'art.3, comma 1, della medesima legge 104/1992.



14. Link Utili

Organizzazione mondiale della sanità:

www.who.int

Report giornaliero WHO:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Ministero della Salute:

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

Gazzetta Ufficiale

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

ISS – Istituto Superiore di Sanità

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

Blog Frareg:

<https://www.frareg.com/it/blog/>

Video Frareg:

<https://youtu.be/Onb3-najZys>

<https://youtu.be/Y3e-rybwMtE>

<https://youtu.be/DxiVio4ExaQ>

Mappa real-time Contagio Mondiale Covid

<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>



15. Numeri Utili

**Per qualsiasi informazione contattateci all'indirizzo mail info@frareg.com
Provvederemo ad indirizzare la Vostra richiesta al reparto di competenza per fornirVi l'opportuno supporto.**

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

15.1. Numeri regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

- **Basilicata:** 800 99 66 88
- **Calabria:** 800 76 76 76
- **Campania:** 800 90 96 99
- **Emilia-Romagna:** 800 033 033
- **Friuli Venezia-Giulia:** 800 500 300
- **Lazio:** 800 11 88 00
- **Lombardia:** 800 89 45 45
- **Marche:** 800 93 66 77
- **Molise:** 0874 313000 e 0874 409000
- **Piemonte:**
 - 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
 - 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento:** 800 867 388
- **Provincia autonoma di Bolzano:** 800 751 751
- **Puglia:** 800 713 931
- **Sardegna:** 800 311 377
- **Sicilia:** 800 45 87 87
- **Toscana:** 800 55 60 60
- **Umbria:** 800 63 63 63
- **Val d'Aosta:** 800 122 121
- **Veneto:** 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

- ASL n. 1 L'Aquila - ASL n. 3 Pescara: **118**
- ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: **800 860 146**
- ASL n. 4 Teramo: **800 090 147**

Liguria: Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus **112**

Piacenza: Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

Numero di pubblica utilità 1500

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.





ANCHE IN
FRAREG

COME IN ITALIA, CE LA FAREMO, INSIEME!

#CeLaFaremoInsieme



Da questa emergenza
ne usciremo più forti di prima

#ANDRATUTTOBENE

#FraregConTe

info@frareg.com

